



COMUNE DI

NIBIONNO

PROVINCIA DI LECCO



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VARIANTE GENERALE

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

P. A. R.

PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE
ai sensi della L.R. n°2 del 3 febbraio 2015

PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE Norme tecniche di attuazione

adozione delibera	C. C. n°	del	.2018
approvazione delibera	C. C. n°	del	.2018

il tecnico

dott. Arch. Marilena Sgrol

il sindaco

Avv. Usellini Claudio

responsabile servizio tecnico
autorità proponente/procedente VAS

Arch. Elena Molteni

autorità competente VAS

Sig. Roberto Gemetto

supp. autorità comp. VAS
Geom. Tripicchio Fabio

collaboratrice
Silvia Aragona

Tutta la documentazione: parti scritte, fotografie, planimetrie e relative simbologie utilizzate sono coperte da copyright da parte degli autori estensori del progetto.
Il loro utilizzo anche parziale è vietato fatta salva espressa autorizzazione scritta da richiedere agli autori

1- PREMESSE

Il Piano per le Attrezzature Religiose, predisposto ai sensi dell'art. 72 della L.R. 12/2005 e s.m.i., come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) della L.R. n° 2/2015, è atto separato facente parte del Piano dei Servizi.

Negli elaborati grafici del Piano delle Attrezzature Religiose sono individuate le attrezzature religiose esistenti.

Il Piano delle Attrezzature Religiose del Comune di Nibionno rappresenta la situazione esistente rilevata, così come meglio illustrata e rappresentata negli appositi elaborati grafici e nella relazione illustrativa.

2- DEFINIZIONE DI ATTREZZATURE RELIGIOSE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i., sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
- d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

3- QUALIFICAZIONE RISPETTO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ATTO DI CONVENZIONE

Le attrezzature di interesse religioso costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 44, comma 4, della L.R. n. 12/2005.

Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al capo III della L.R. 12/2005 e s.m.i. non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo.

Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

Gli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della L.R. 12/2005 e s.m.i. per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune. La convenzione deve espressamente prevedere:

- a. la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione;
- b. la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti

5 – NUOVE ATTREZZATURE RELIGIOSE: MODALITA' DI ESECUZIONE

Le nuove attrezzature religiose possono essere realizzate:

- a) in aree libere destinate dal Piano delle Attrezzature Religiose all'esecuzione di nuovi edifici per il culto
- b) in immobili esistenti. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzate alla creazione e/o al riconoscimento quali luoghi per il culto, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera c bis, di sedi Associazioni, Società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statuarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali, sono assoggettati a permesso di costruire

6- NUOVE ATTREZZATURE RELIGIOSE: SPAZI DA DESTINARE AL PARCHEGGIO

I progetti delle nuove attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono obbligatoriamente prevedere:

- a. uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto, da computarsi in aggiunta ai parcheggi pertinenziali privati.
- b. la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
- c. la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR, che dovrà essere dimostrata attraverso apposita relazione.

La realizzazione di nuove attrezzature religiose è vietata al di fuori delle aree o degli ambiti previsti nell'apposito elaborato grafico del piano delle attrezzature religiose.



COMUNE DI

NIBIONNO

PROVINCIA DI LECCO



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VARIANTE GENERALE

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

P. A. R.

PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE
ai sensi della L.R. n°2 del 3 febbraio 2015

PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE Norme tecniche di attuazione

adozione delibera	C. C. n°	del	.2018
approvazione delibera	C. C. n°	del	.2018

il tecnico

dott. Arch. Marilena Sgrol

il sindaco

Avv. Usellini Claudio

responsabile servizio tecnico
autorità proponente/procedente VAS

Arch. Elena Molteni

autorità competente VAS

Sig. Roberto Gemetto

supp. autorità comp. VAS
Geom. Tripicchio Fabio

collaboratrice
Silvia Aragona

Tutta la documentazione: parti scritte, fotografie, planimetrie e relative simbologie utilizzate sono coperte da copyright da parte degli autori estensori del progetto.
Il loro utilizzo anche parziale è vietato fatta salva espressa autorizzazione scritta da richiedere agli autori

1- PREMESSE

Il Piano per le Attrezzature Religiose, predisposto ai sensi dell'art. 72 della L.R. 12/2005 e s.m.i., come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) della L.R. n° 2/2015, è atto separato facente parte del Piano dei Servizi.

Negli elaborati grafici del Piano delle Attrezzature Religiose sono individuate le attrezzature religiose esistenti.

Il Piano delle Attrezzature Religiose del Comune di Nibionno rappresenta la situazione esistente rilevata, così come meglio illustrata e rappresentata negli appositi elaborati grafici e nella relazione illustrativa.

2- DEFINIZIONE DI ATTREZZATURE RELIGIOSE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i., sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
- d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

3- QUALIFICAZIONE RISPETTO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ATTO DI CONVENZIONE

Le attrezzature di interesse religioso costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 44, comma 4, della L.R. n. 12/2005.

Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al capo III della L.R. 12/2005 e s.m.i. non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo.

Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

Gli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della L.R. 12/2005 e s.m.i. per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune. La convenzione deve espressamente prevedere:

- a. la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione;
- b. la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti

5 – NUOVE ATTREZZATURE RELIGIOSE: MODALITA' DI ESECUZIONE

Le nuove attrezzature religiose possono essere realizzate:

- a) in aree libere destinate dal Piano delle Attrezzature Religiose all'esecuzione di nuovi edifici per il culto
- b) in immobili esistenti. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzate alla creazione e/o al riconoscimento quali luoghi per il culto, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera c bis, di sedi Associazioni, Società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statuarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali, sono assoggettati a permesso di costruire

6- NUOVE ATTREZZATURE RELIGIOSE: SPAZI DA DESTINARE AL PARCHEGGIO

I progetti delle nuove attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono obbligatoriamente prevedere:

- a. uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto, da computarsi in aggiunta ai parcheggi pertinenziali privati.
- b. la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
- c. la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR, che dovrà essere dimostrata attraverso apposita relazione.

La realizzazione di nuove attrezzature religiose è vietata al di fuori delle aree o degli ambiti previsti nell'apposito elaborato grafico del piano delle attrezzature religiose.